

Polizza n°2145/77/55259368

POLIZZA INFORTUNI SCUOLA

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

COMPAGNIA E/O SOCIETÀ

Compagnia Assicuratrice UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

ASSICURATO

La persona nel cui interesse è stipulata la polizza.

BROKER

La Società Bologna Broker S.r.l. Via Torreggiani 1/3 - 40128 Bologna

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Compagnia.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

SFORZO

Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell'Assicurato.

RICOVERO

Degenza in Istituto di Cura che comporti il pernottamento o degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

Pagina 3 di 25

La Compagnia

ML CM

Polizza n°2145/77/55259368

INGESSATURA

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell'Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati.

ISTITUTI DI CURA

Ospedale, Clinica, Casa di Cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

Pagina 4 di 25

La Compagnia

AA L CM

Polizza n°2145/77/55259368

1. NORME CONTRATTUALI COMUNI

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni possono comportare o il mancato pagamento dell'indennizzo o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892-1893-1894 del Codice Civile.

1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

L'omissione della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Le comunicazioni debbono avvenire per iscritto.

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

[Firma]

Polizza n°2145/77/55259368

1.7 TACITA PROROGA DELLA POLIZZA

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, la polizza è prorogata per un anno, e così successivamente di anno in anno.

1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo previsto dalle garanzie prestate in polizza, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 15 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta.

1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.10 FORO COMPETENTE

A scelta della parte attrice, per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

1.11 PROVA

È a carico di chi domanda l'indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (C.G.A)**RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE****2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

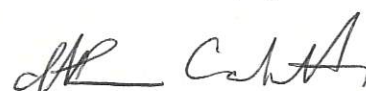
Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

L'Assicurazione di cui alla presente polizza vale per gli infortuni che colpissero gli Assicurati (Alunni) derivanti da tutte le attività scolastiche e parascolastiche programmate nel "progetto di offerta formativa dell' Istituto Fondazione Elide Malavasi" in quanto deliberato dal Consiglio scolastico; organizzate dalla Contraente oppure da Terzi ma a cui la Contraente ha esplicitamente aderito,

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

Polizza n°2145/77/55259368

sia all'interno che all'esterno dei locali dove vengono svolte le lezioni (gite ricreative ed educative, attività ginniche, e attività ludiche, ecc.), in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se si protraesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, sempreché siano autorizzate dal l'Istituto o dal Direttore/Preside.

In garanzia è compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, da casa all'Istituto Scolastico e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio delle lezioni o dell'attività esterna ed un'ora dopo il termine delle stesse, compreso l'eventuale tragitto per il trasferimento del personale che svolga servizio presso più Istituti Scolastici e/o Sedi.

La garanzia si intende automaticamente estesa:

- a familiari partecipanti alle uscite organizzate e autorizzate dalla scuola;
 - a familiari stessi che volontariamente svolgono attività all'interno della scuola;
 - a tutti i supplenti temporanei, a condizione che l'insegnante sostituito risulti assicurato;
 - al personale autorizzato all'uso di mezzi propri per ragioni di servizio;
- sempreché l'attività delle persone sopraindicate risulti da autorizzazione nominativa effettuata da parte degli Organi d'Istituto competenti.

2.2 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia di origine non morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tossiche;
- le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- le ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle rachidee; gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- la rottura sottocutanea del tendine di Achille, nei limiti di quanto previsto al punto **2.18** (invalidità permanente);
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

2.3 RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

Polizza n°2145/77/55259368

- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili).

Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno.

2.4 RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

2.5 SERVIZIO MILITARE

L'assicurazione resta operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso.

2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

2.7 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto al punto **2.3** (rischio volo);
- b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
- c) da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- d) da corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

Polizza n°2145/77/55259368

f) da movimenti tellurici;

g) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto al punto **2.4** (rischio guerra all'estero);

h) da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre esclusi:

i) gli infarti;

l) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

2.8 LIMITI DI ETÀ

Il Contraente dichiara che nessuna persona assicurata ha raggiunto l'età di 75 anni e si impegna a comunicare tale circostanza alla Società nel momento in cui si dovesse verificare. In ogni caso l'assicurazione cessa, alla prima scadenza annuale successiva, per l'Assicurato che abbia raggiunto tale limite di età, senza che in contrario possa essere opposto eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri

2.9 PERSONE NON ASSICURABILI

Il Contraente dichiara che nessuna persona assicurata è affetta da infermità mentale, alcoolismo o tossicodipendenza. In ogni caso l'assicurazione cessa, per l'Assicurato, con il loro manifestarsi senza che il contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali.

2.10 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal punto 2.18 (invalidità permanente).

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dot. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

Pagina 9 di 25

La Compagnia

[Firma]

Polizza n°2145/77/55259368

2.11 CUMULO DI INDENNITÀ

Le indennità per ricovero sono cumulabili tra loro e con tutte le altre garanzie. L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

2.12 ESONERO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo quanto previsto al punto 2.9 (Persone non assicurabili). Viene tuttavia confermato che l'indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno regolati a norma della presente polizza.

2.13 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Sulla base delle "indicazioni del Ministero della P.I. prot. N. 2170 del 30/5/96, si precisa che:

le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero, sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto 2.10 (Criteri di indennizzabilità riportato nelle CGA) possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

Polizza n°2145/77/55259368

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

2.14 LIMITE CATASTROFALE

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 2.000.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

2.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

RELATIVE AL CASO MORTE**2.16 MORTE**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida al beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi.

2.17 MORTE PRESUNTA

Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

RELATIVE ALLA INVALIDITÀ PERMANENTE**2.18 INVALIDITÀ PERMANENTE**

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo per invalidità permanente parziale calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

Il Contraente

La Compagnia

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morrelli

Unipol
GRUPPO

AM L Carli

Polizza n°2145/77/55259368

- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- la falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito

Per:

- anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25%
- anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20%
- anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10%
- blocco della pronosupinazione in semipronazione dell'avambraccio e della mano 7%
- paralisi completa del nervo radiale 35%
- paralisi completa del nervo ulnare 20%
- esiti di rottura sottocutanea di un tendine del bicipite brachiale 5%

Per:

- amputazione di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5%
- la falange ungueale dell'alluce 2,5%
- un altro dito del piede 1%

Per:

- anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35%
- anchilosi del ginocchio in estensione 25%
- esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile 2%
- esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile 3%
- lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio 9%

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

d'Al... CMA

Polizza n° 2145/77/55259368

- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10%
- anchilosi della sotto astraglica 5%
- paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15%
- esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille 4%

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%

Per:

- sordità completa di un orecchio 10%
- sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
- stenosi nasale assoluta monolaterale 4%
- stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
- esiti di frattura scomposta di una costa 1%
- esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
 - una vertebra cervicale 12%
 - una vertebra dorsale 5%
 - 12° dorsale 10%
 - una vertebra lombare 10%
- esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente 5%
- postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
- perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria 15%
- perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

La Compagnia

[Signature]

Polizza n°2145/77/55259368

Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

2.19 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

A richiesta dell'Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presumibile grado di invalidità, con il massimo di € 10.000,00.

RELATIVE AL RICOVERO E ALLE SPESE SANITARIE

2.20 RIMBORSO SPESE SANITARIE

Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma prevista per anno assicurativo, le spese sostenute:

nel corso del ricovero in Istituto di Cura:

- trasporto dell'Assicurato in ambulanza dal luogo dell'infortunio all'Istituto di Cura;
- visite mediche e specialistiche;
- farmaci;
- esami di laboratorio;
- rette di degenza in Istituto di Cura;
- onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;
- tickets;

dopo il ricovero oppure in assenza di ricovero in Istituto di Cura:

- trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti dall'Istituto di Cura e necessari per la riabilitazione della parte anatomica sinistrata purché effettuati entro 20 giorni dalla data di dimissioni dall'Istituto di Cura oppure dalla data di prescrizione;
- tickets;
- visite mediche specialistiche;
- accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio;

A cura ultimata, la Società effettua il rimborso delle garanzie sopra riportate su presentazione, in originale, dalle relative notule, distinte, ricevute o fatture debitamente quietanzate.

A richiesta dell'Assicurato, la Società restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell'indennizzo e dell'importo liquidato.

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

La Compagnia

MA L. C. M.

Polizza n°2145/77/55259368

Le spese sostenute all'estero nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in 10.00,00= euro.

Le spese sostenute all'estero nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

2.21 INDENNITÀ DI RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 180 giorni, su presentazione di cartella clinica.

Qualora il ricovero venga effettuato in regime di degenza diurna (Day Hospital) di almeno sei ore continuative, l'indennità giornaliera di degenza verrà corrisposta in ragione del 50% della somma assicurata per un periodo massimo di 180 giorni.

2.22 INDENNITÀ GRAVI RICOVERI A SEGUITO DI INFORTUNIO

Qualora l'assicurato a seguito di infortunio venga ricoverato in un reparto di rianimazione o di cura intensiva, solo per il periodo di permanenza in detti reparti, la Compagnia corrisponderà l'indennità giornaliera prevista in polizza.

In questo caso l'indennizzo complessivo, per ogni persona assicurata e per ricovero, non potrà essere superiore a € 6.000,00 (seimila).

2.23 INDENNITÀ DI RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA

Per malattia s'intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Se la malattia ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza su presentazione di cartella clinica.

La garanzia viene prestata esclusivamente a seguito di insorgenze acute con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rilevatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise.

Sono esclusi dall'assicurazione i ricoveri:

- per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- per le cure e interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione.

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

Polizza n°2145/77/55259368

RELATIVE ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

2.24 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Compagnia o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 15 giorni dal sinistro o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia.

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

Pagina 16 di 25

La Compagnia

[Signature]

Polizza n° 2145/77/55259368

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1) SOMME ASSICURATE

Ciascun Assicurato è garantito per le seguenti somme assicurate secondo i criteri espressi dalle specifiche condizioni di assicurazione.

PRESTAZIONE A)

GARANZIA	SOMMA ASSICURATA
morte	€ 200.000,00
invalidità permanente	€ 250.000,00
indennità di ricovero ospedaliero e Day Hospital	€ 50,00
indennità gravi ricoveri	€ 100,00
indennità di ricovero da malattia	€ 25,00
danni estetici permanenti	€ 25.000,00
ingessatura	€ 25,00
danni al vestiario	€ 250,00
spese funerarie	€ 10.000,00
rimborso spese sanitarie	€ 10.000,00
spese di primo trasporto	€ 1.000,00
cure per protesi dentarie	€ 10.000,00
acquisto lenti	€ 500,00
acquisto montatura	€ 150,00
rimborso spese per stages all'estero	€ 1.000,00
perdita dell'anno scolastico	€ 5.000,00
estensione delle garanzie ai genitori degli studenti	compresa
attivazione di una polizza vita	compresa
regolazione premio con flessibilità del 5%	compresa

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Prestazione	CP	Somma assicurata	Operatività
Contagio da virus H.I.V.	330	25.000,00	si

Il premio annuo complessivo per ogni assicurato è di € 10,80=.

Persone assicurate dalla presente polizza è pari a n° 220, pertanto il premio finito complessivo è di **€ 2.376,00=.**

Il Contraente
 FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
 Il Presidente del C.d.A.
 Dott. Mauro Morelli

Unipol
 GRUPPO

La Compagnia

MAURO MORELLI

Polizza n°2145/77/55259368

Art. 2) - DANNI ESTETICI PERMANENTI

Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza danni estetici permanenti che si manifestino entro un anno dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società corrisponderà un indennizzo secondo la sottoindicata tabella, calcolato sulla base della somma assicurata in polizza.

La valutazione tabellare del danno estetico (dopo detrazione dell'eventuale franchigia) verrà sommata alla eventuale percentuale di invalidità permanente, se esistente, derivante dalle altre conseguenze indennizzabili dell'infortunio.

Tabella di riferimento delle valutazioni del grado percentuale dei danni estetici permanenti

- gravissima deformazione del viso	40%
- perdita completa del cuoio capelluto	15%
- perdita di tutto il naso	30%
- perdita di un padiglione auricolare	11%
- perdita di un labbro	15%
- perdita di un emilabbro	10%
- perdita di ambedue le labbra	25%
- perdita di un occhio senza la possibilità di applicare protesi estetica	10%
- perdita della mandibola	30%

- Esiti cicatriziali al volto

a) cicatrici lineari visibili a distanza di conversazione, per ogni 4 centimetri 3%

b) cicatrici a superficie estesa visibili a distanza di conversazione, per ogni cmq. 1%

Esiti cicatriziali al collo:

cicatrici a superficie estesa ipertrofiche, discromiche o retraenti visibili a distanza di conversazione.

fino a 20cmq	da 0% a 5%
da 20 cmq. A 50 cmq.	da 5% a 10%
oltre 50 cmq.	da 10% a 15%

La garanzia non è operante per danni estetici al tronco, all'addome e agli arti.

Le cicatrici multiple o perdite di sostanza (parti molle e/o ossee) al volto, sono valutabili al massimo con le stesse cifre percentuali previste per la "gravissima deformazione del viso".

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

La Compagnia

AMZ CMB

Polizza n°2145/77/55259368

Nel caso di danni estetici permanenti plurimi l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione. In ogni caso la percentuale della invalidità permanente indennizzabile complessiva, ivi compresa quella derivante dalle altre conseguenze dell'infortunio, non potrà superare il valore massimo del 100%.

La Società non corrisponderà alcun indennizzo per danni estetici permanenti quando questi sono di grado non superiore al 5% se, invece, essi risultano superiori a tale percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Nel caso in cui il grado dei danni estetici permanenti sia pari o superiore al 25%, la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione di franchigia.

Art. 3) - INGESSATURA

Qualora a seguito di infortunio garantito a termini di polizza, all'Assicurato venga applicata in Istituto di Cura una ingessatura e/o apparecchi protesici inamovibili agli arti inferiori, applicati e/o da rimuovere da personale medico, la Società corrisponderà una diaria giornaliera per ogni giorno in cui l'Assicurato, pur con l'immobilizzazione suddetta, è risultato presente a scuola. Tale prestazione viene garantita per un massimo di 20 giorni per ogni sinistro.

Art. 4) – DANNI AL VESTIARIO

In conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all'Assicurato le spese effettivamente sostenute per l'acquisto del suo vestiario in sostituzione di quello danneggiato avente analogo valore.

Art. 5) - SPESE FUNERARIE

A seguito di un infortunio mortale indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa agli aventi diritto le spese funerarie effettivamente sostenute fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art. 6) – SPESE DI PRIMO TRASPORTO

Qualora a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato deve essere trasportato in Ambulatorio oppure in Istituto di Cura, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattata o danneggiata a causa del trasporto stesso necessario per il soccorso dell'Assicurato.

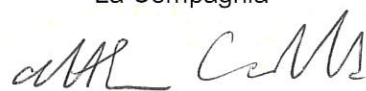
Art. 7) CURE PER PROTESI DENTARIE

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti della somma prevista in polizza e per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le spese relative alla prima protesi, sempreché applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio, con il limite massimo di € 500,00 per dente.

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

Polizza n°2145/77/55259368

Art. 8) – ACQUISTO LENTI

La Società rimborsa fino alla concorrenza della somma assicurata le spese sostenute dall'assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, rese necessarie da danno oculare con modifica del visus e sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio stesso.

Sono comprese in garanzia anche le spese sostenute per l'acquisto della relativa montatura fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art. 9) - RIMBORSO SPESE PER STAGES ALL'ESTERO

Qualora la Direzione Didattica organizzi scambi di classe oppure stages con Paesi stranieri, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, le spese sostenute per:

- cure ospedaliere rese necessarie da malattia che colpisca l'Assicurato mentre si trova all'estero;
- per il rientro anticipato o posticipato sostenute dall'Assicurato in conseguenza di infortunio o di malattia verificatosi all'estero;
- per rientro anticipato dell'Assicurato dovuto a decesso di un familiare;
- per il viaggio di un familiare dell'Assicurato partecipante allo stages reso necessario a seguito di ricovero superiore a 5 giorni consecutivi, dovuto ad infortunio o malattia dell'Assicurato.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su prestazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Art. 10) - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

A seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che dovesse comportare la perdita dell'anno scolastico, la Compagnia liquiderà all'Assicurato un importo forfettario pari a € 5.000,00 (millecinquecento). La perdita dell'anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dall'Istituto Scolastico.

Art. 11) - ATTIVAZIONE DI UNA POLIZZA VITA

Qualora in dipendenza degli eventi assicurati con la presente polizza la Compagnia dovesse liquidare un indennizzo di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila), sarà attivabile, a discrezione del Beneficiario dell'indennizzo stesso, una polizza vita gestita dalla Compagnia nell'ambito del Ramo Vita ed afferente la **Gestione Speciale Vitattiva**.

In tale contratto l'indennizzo liquidato, o parte di esso, costituirà il premio unico e, il Beneficiario dell'indennizzo sarà Contraente e/o beneficiario della polizza vita.

Art. 12) – ESTENSIONE DELLE GARANZIE AI GENITORI DEGLI STUDENTI

Le prestazioni assicurative garantite dalla presente polizza vengono estese ai Genitori degli studenti assicurati quando si trovano:

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dot. Mauro Moretti

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

Polizza n°2145/77/55259368

all'interno dell'Istituto scolastico per lo svolgimento di mansioni connesse alle attività istituzionali dell'Istituto;
in qualità di accompagnatori degli studenti durante le gite, visite o uscite didattiche guidate in genere, viaggi di istruzione e manifestazioni sportive;
in qualità di Membri di diritto degli Organi Collegiali d'Istituto.

Art. 13) - PERSONE ASSICURATE

L'Istituto Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati.

Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri tenuti dal Contraente, il quale si obbliga a dare in visione in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.

Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al successivo Art.14).

Art. 14) - NUMERO DEGLI ASSICURATI

Il Contraente dichiara che, al momento della stipula del presente contratto, gli assicurati sono:

Attività degli assicurati	<u>Numero degli assicurati</u>
Dirigenti - Personale docente e non docente	
Alunni	N° 220
Totale complessivo	N°220

Art. 15) - PREMIO ANNUO - MODALITA' DI ADESIONE

Il premio finito annuo per ciascun Assicurato viene pattuito in € 10,80=, comprensivo di accessori e imposte, e ciò anche se il periodo di frequenza dovesse risultare inferiore alla durata dell'anno scolastico.

Il versamento del premio deve avvenire in forma cumulativa con parametro il numero complessivo degli assicurati risultanti dai registri tenuti dal Contraente e/o riportati in polizza.

Art. 16) – REGOLAZIONE PREMIO

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come presupposto per il conteggio del premio, fermo l'eventuale premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Compagnia per iscritto i dati necessari affinché la stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte della Compagnia. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di differenza attiva a favore della Compagnia.

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

La Compagnia

[Signature]

Polizza n°2145/77/55259368

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo alla annualità per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la omessa regolazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 17) - FLESSIBILITA' DEL 5% SULLA REGOLAZIONE DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto riportato all'Art. 17) – REGOLAZIONE PREMIO, qualora alla fine dell'anno scolastico non si riscontri una variazione numerica superiore o inferiore al 5% del numero complessivo degli assicurati dichiarato in polizza, la Società non procederà al conguaglio del premio.

Art. 18) - ALTRO

Per quanto non abrogato o modificato dalle presenti Condizioni Particolari valgono le Condizioni Generali di polizza.

Art. 19) – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio: Bologna Broker S.r.l. corrente in Bologna – Via Torreggiani 1/3 in qualità di broker, iscritto alla sezione B del RUI (Registro Unico degli Intermediari di assicurazione e di Riassicurazione) con n° B000065140 ai sensi del D.Lgs. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti di attuazione.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatto dal contraente/Assicurato.

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

Pagina 22 di 25

La Compagnia

CONDIZIONI PARTICOLARI

330 – CONTAGIO DA VIRUS H.I.V. - Obblighi dell'assicurato relativi alle modalità di accertamento del danno

L'Assicurato che ritiene di essere stato contagiato dal virus **HIV** a causa di un evento accidentale ed esterno occorsogli nello svolgimento dell'attività scolastica per la quale è prestata l'assicurazione, **deve** darne notizia entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, a mezzo telegramma o fax indirizzato all'Agenzia che gestisce la polizza.

Contemporaneamente deve inviare alla Società, a mezzo raccomandata, descrizione dettagliata dell'infortunio, certificata dall'Ente presso il quale si è verificato l'evento accidentale o per il quale l'assicurato svolge la sua attività.

Entro 10 giorni dall'evento l'Assicurato deve sottoporsi ad un primo test **HIV** presso un centro specializzato indicato dalla Società Assicuratrice.

Qualora dal test risulti che l'Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo, l'assicurazione nei suoi confronti cesserà immediatamente ed il premio sarà diminuito dalla prima scadenza annua successiva.

Se il primo test immunologico fornirà un risultato negativo l'Assicurato entro i 180 giorni successivi dovrà sottoporsi ad un secondo test presso il medesimo centro e, se da questo risulterà che l'Assicurato è divenuto sieropositivo, entro un anno dalla data di denuncia dell'evento la Società liquiderà l'intera somma assicurata indicata all'Art. 1) delle Condizioni Particolari di polizza.

Tutte le spese mediche relative al test **HIV** restano a carico dell'Assicurato; tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza anche dette spese verranno rimborsate dalla Società.

L'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

L'Assicurato deve essere identificato, pena la decadenza della garanzia assicurativa, al momento di sottoporsi al test immunologico.

L'assicurato dovrà inoltre sottoscrivere, al momento della denuncia del sinistro, l'apposita "informativa consenso" ai sensi della legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n. 675.

Il rispetto dei termini della denuncia dell'infortunio e degli altri obblighi sopra indicati è essenziale per la validità della copertura assicurativa e pertanto l'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza da ogni diritto all'indennizzo.

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

La Compagnia

Attestato

Polizza n°2145/77/55259368

FRANCHIGIA SULLA GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE

Sulla parte della somma assicurata fino ad € 130.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia in grado non superiore al 3% dell'Invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Sulla parte di somma assicurata oltre € 130.000,00 e fino ad € 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per Inavalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della Invalidità Permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Sulla parte di somma assicurata oltre € 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della Invalidità Permanente totale; se invece risulterà superiore al 10% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.

Nel caso in cui il grado di Invalidità Permanente sia pari o superiore al 25% dell'Invalidità Permanente totale, la Società liquiderà dovuto sui primi € 130.000,00 di somma assicurata senza applicazione di franchigia.

Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 50% della Invalidità Permanente totale la Società liquiderà l'indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione della franchigia.

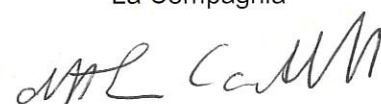
FRANCHIGIA SULLA GARANZIA RIMBORSO SPESE SANITARIE

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazioni la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato in conseguenza di infortunio previa applicazione della franchigia fissa ed assoluta di € 55,00 per ogni sinistro.

Il Contraente

FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

La Compagnia

Unipol
GRUPPO

Polizza n°2145/77/55259368

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE PER TUTTE LE SEZIONI

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli:

- art.1.3 Dichiarazioni del Contraente**
- art.1.6 Altre assicurazioni (in caso di sinistro)**
- art.1.7 Tacita proroga della polizza**
- art. 1.8 Recesso in caso di sinistro**
- art. 2.8 Limiti di età**
- art. 2.9 Persone non assicurabili**
- art. 2.13 Controversie**
- art. 16 – Regolazione premio**


IL CONTRAENTE
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Emesso in Bologna il 01/08/2011 in triplice copia ad un solo effetto.

Il premio di prima rata è stato pagato il

31/8/2011 

Il Contraente
FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Mauro Morelli

Unipol
GRUPPO

Pagina 25 di 25

La Compagnia